



COMUNE DI MISTERBIANCO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 11/03/2022

Proposta n. 74 del 13/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di Marzo alle ore 19:00 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, previa osservanza delle formalità di legge e dello Statuto si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria con seduta pubblica di inizio, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ceglie.

Eseguito l'appello risultano presenti i sotto elencati Consiglieri.

		Presente	Assente	Note
CALOGERO ERNESTO MARIA	Consigliere Comunale	X		
PERCIPALLE GIUSI LETIZIA	Consigliere Comunale	X		
MARCHESE MATTEO	Consigliere Comunale	X		
SOFIA MANUEL ALFIO	Consigliere Comunale		X	
CEGLIE LORENZO	Consigliere Comunale	X		
ARENA FABIO	Consigliere Comunale	X		
ZUCCARELLO MICHELANGELO	Consigliere Comunale		X	
VINCIGUERRA ANNALISA	Consigliere Comunale	X		
LICCIARDELLO ANTONIO	Consigliere Comunale	X		
SANTANGELO CLARISSA	Consigliere Comunale	X		
NICOTRA ROSSELLA	Consigliere Comunale	X		
DRAGO CRISTIAN	Consigliere Comunale	X		
VAZZANO TOMMASO ALBERTO	Consigliere Comunale	X		
BONACCORSO VALENTINA E.	Consigliere Comunale		X	
CARUSO CATERINA MARTA	Consigliere Comunale	X		
ANZALONE ANTONINO	Consigliere Comunale	X		
STRANO ALESSIO	Consigliere Comunale	X		
NASTASI IGOR	Consigliere Comunale	X		
GUARNACCIA EDUARDO CARLO	Consigliere Comunale	X		
PANEPINTO ORAZIO	Consigliere Comunale	X		
RAPISARDA ANTONELLA	Consigliere Comunale	X		
STRANO FRANCESCO	Consigliere Comunale	X		
NICOTRA FRANCESCO GIOVANNI	Consigliere Comunale	X		
PRIVITERA MARIO	Consigliere Comunale		X	
TOTALE		20	4	

Il Presidente del Consiglio Comunale, Ceglie Lorenzo, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Risulta consigliere anziano la Sig.ra Pecipalle Giusi L.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il II Vice Segretario Generale, dott. Giuseppe Piana.

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: Santangelo C., Strano F. e Calogero E.M.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 52, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, recante la disciplina della potestà regolamentare dei Comuni, dispone: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visto il vigente Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di C.C.n.17 del 16/02/2001, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i seguenti commi dell'art.1, della L. 27/12/2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020):

- commi da 792 a 795, che introduce l'accertamento esecutivo per le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, disciplinandone gli aspetti sostanziali ed operativi;

- commi da 796 a 801, che reca la nuova disciplina delle rateazioni delle entrate comunali, modificabile, in senso migliorativo per i contribuenti, con apposito regolamento (comma 797);

- commi da 802 a 804, che disciplinano gli interessi di mora, i costi di elaborazione e di notifica degli accertamenti esecutivi e gli oneri di riscossione, soggetti ad eventuali specificazioni regolamentari (comma 802);

Visto l'art.1, comma 1091, della L. 30/12/2018, n. 145 e s.m.i., che consente ai Comuni di introdurre, con atto di rango regolamentare, strumenti incentivanti e di potenziamento degli uffici tributari;

Considerato che si rende necessario, al fine di ottimizzare la gestione delle entrate proprie, alla luce delle nuove norme, sostituire il vigente Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di C.C.n.17 del 16/02/2001, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'allegato schema del nuovo Regolamento delle entrate Comunali, predisposto ai sensi delle norme su richiamate, composto da n. 45 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.4033 del 28/02/2014, in ordine alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie comunali, e considerato, pertanto, che la trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento nel "Portale del federalismo fiscale" costituisce, a tutti gli effetti, adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997, e dell'art.13, commi 13-bis e 15, del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n.214/2011 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b), num. 7), D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla necessità di acquisire il parere preventivo dei revisori;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la L.R. 23/12/2000, n. 30 e l'O.R.EE.LL., e loro successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente trascritte e riportate:

➤ di approvare il nuovo Regolamento generale delle entrate Comunali, composto di n. 45 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, previa acquisizione del parere dei revisori di cui all'art.239 comma 1, lett. b), num. 7), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

➤ di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2022;

➤ di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata, a cura del responsabile del procedimento, mediante inserimento nel "Portale del federalismo fiscale", in adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997, e dell'art.13, commi 13-bis e 15, del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n.214/2011, non essendo, pertanto, più prevista la spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC, come meglio specificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n.4033 del 28/02/2014;

➤ di dichiarare immediatamente esecutiva la relativa deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 03/12/1991, n. 44.

Si attesta:

- la regolarità e correttezza dell'atto, ai sensi art. 147-bis, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6, L.R. 21/05/2019, n. 7;

- il rispetto delle misure di cui al PTPCT 2020/2022.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Mario Coco

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Responsabile di Settore
Mario Coco / ArubaPEC S.p.A.

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Il Responsabile Settore III
ROSARIA DI MULO / ArubaPEC S.p.A.

Come da avviso di convocazione consiliare prot. n° 13307 del 01 marzo 2022, alle ore 19:00 e seguenti di giorno 11 marzo 2022, in seduta di prosecuzione il presidente del Consiglio comunale, Lorenzo Ceglie, procede all'appello nominale ed accerta che sono presenti i seguenti n° 20 consiglieri: Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G. Il presidente dichiara, pertanto, aperta la seduta, provvedendo alla nomina, quali scrutatori, dei consiglieri Santangelo C., Strano F. e Calogero E.M. Sono presenti in aula l'assessore Giuseppe Bongiovanni, il funzionario responsabile del Settore Tributi dott. Mario Coco, oltre che il vice segretario generale, dott. Giuseppe Piana, e l'assistente amministrativo, sig. Filippo Santagati, con funzioni ausiliarie di verbalizzazione e registrazione audio-video.

Il consigliere Nastasi, richiesta ed accordata la parola dal presidente: "Prendo la parola, prima di iniziare i lavori della seduta, per, come dire, rubare solamente qualche istante, perché, giorni addietro, abbiamo celebrato la Giornata internazionale dei diritti della donna, l'8 marzo. Già in Italia, dal 1922 si celebra questa giornata e permettetemi di dire che, per la prima volta, penso nella storia di questo Consiglio comunale, 7 consiglieri su 24 sono donne. A maggior ragione, occorre, quindi, celebrare, anche a Misterbianco, la giornata delle donne, giornata di commemorazione e di lotta contro le violenze, per i diritti e per la parità. L' 8 marzo celebriamo la forza della tenacia delle donne e, questa sera, mi permetto di omaggiare tutte le donne del Consiglio comunale e, non me ne vogliano, ma, in particolare, voglio citare, una su tutte, la consigliere presidente della seconda commissione consiliare, Clarissa Santangelo, e permettetemi di farlo per omaggiare la forza, la tenacia e l'umiltà di questa donna, che sta prestando e approntando il suo impegno politico nei lavori di Commissione, perché la stima, l'affetto e il riconoscimento vanno oltre gli schieramenti politici. Quindi, abbasso tutte le forme di discriminazioni e viva le donne".

Alle ore 19:15 entra il consigliere Zuccarello M. Consiglieri presenti n° 21.

Il consigliere Marchese, richiesta ed accordata la parola dal presidente: "Dopo il bel momento del consigliere Nastasi, ci premeva anche segnalare una cosa spiacevole, che è proprio avvenuta per la giornata della donna ed è una cosa che vogliamo solo segnalare senza alcuna polemica, solo, come abbiamo sempre detto, per il rispetto dei tutti i consiglieri comunali e di quest'aula e, quindi, della presidenza. A nome di tutti i consiglieri di opposizione, ci è dispiaciuto che, in occasione di un bel momento, organizzato da questa amministrazione, per premiare tre donne, le due consigliere di opposizione non hanno saputo nulla, tra l'altro, anche i consiglieri tutti mi permetto di dire. Ovviamente è scelta dell'amministrazione decidere se invitare o non invitare i consiglieri, ma, almeno, in momenti di questo tipo, credo che sia cosa gradevole farlo. Abbiamo capito, presidente, lei è stato molto cortese, mi ha contattato, c'è stato un problema tecnico, doveva farsi al Teatro comunale, invece, si è fatto in quest'aula del Consiglio comunale. Ora, ci è dispiaciuto, sono certo che non è stato un suo errore, ma noi dobbiamo rivolgerci a lei per tutelare in futuro quest'Aula e questo Consiglio, ma, purtroppo, abbiamo notato la presenza negli scranni del Consiglio comunale, cosa mai avvenuta in passato di persone non invitate, non di bambini, come è avvenuto in passato, ma di persone che non c'entrano nulla. Tra l'altro, addirittura, erano persone candidate alle scorse elezioni nelle liste a sostegno di questa amministrazione. Ora, non ci vedo nulla di male che si faccia una manifestazione qui, ma ci sono dei posti specifici a meno che quelle persone vengano invitate, allora, che ben venga, per carità, ma se non c'è un invito da parte del Consiglio comunale, è spiacevole trovarsi in questa situazione. Presidente, le chiediamo che ciò non accada più, primo perché non è mai avvenuto, secondo, per il rispetto del ruolo di tutti i consiglieri che si deve avere. Ci è dispiaciuto parecchio, l'assessore mi ha contattato, io l'ho fatto presente agli altri colleghi,

cerchiamo in futuro di evitare. Non sindacherò sul fatto che lei sia stato chiamato, che è stata un'emergenza, su quale dipendente comunale avesse le chiavi ed avesse aperto qui sopra. C'è stato questo caso e ci auguriamo che non accada mai più, perché il Consiglio, come lei ben sa, è sovrano ed è giusto che queste cose, per rispetto di tutti e, come abbiamo detto in passato, solo per questo motivo non accada più. Non le faccio una colpa, se capita di nuovo sì, ma non questa volta".

Il presidente: "Come già ha detto a lei, ci siamo sentiti telefonicamente, tra l'altro, ho anche sentito l'assessore Virgillito, la quale ha dovuto spostare l'evento, non certo per una questione politica, ma per una questione tecnica, in quanto l'amplificazione del teatro comunale non funzionava. Quindi, io accolgo, ovviamente, la richiesta dell'opposizione e, per questo, ho già attivato l'ufficio, affinché, per ogni evento, ogni locandina, anche dell'Amministrazione, comunale, in cui mi chiedono, esplicitamente, di invitare il Consiglio comunale sia inviata a tutti i consiglieri via mail o, tramite un *whatsapp*, anche informalmente, visto il rapporto che c'è".

Il presidente passa alla trattazione del 2° punto all'O.d.G. riguardante la proposta consiliare n. 74 del 13/12/2021: "Approvazione del nuovo Regolamento Generale delle Entrate Comunali", dando lettura dell'oggetto e cede la parola al responsabile del IV Settore, dott. Mario Coco.

Il dott. Mario Coco: "La proposta in oggetto è sostanzialmente un *restyling* di un regolamento, che è, già, stato approvato nel 2000, è stato rivisto nel 2018 sulla base di alcune novità che erano state introdotte da alcune leggi di bilancio e che, anche questa volta, viene, diciamo, riordinato, mentre la volta precedente si era utilizzata la tecnica dell'emendamento, quindi, variando soltanto in modo mirato alcune parti e, in particolare, introducendo la rateazione lunga quella 120 rate in modo tale da allineare il Comune, che riscuote direttamente i propri crediti, alle normative nazionali che riguardano la riscossione a mezzo ruolo, cioè quello che avviene attraverso la cartella di pagamento, questa volta interveniamo alla luce di importanti novità normative, che sono state, prevalentemente, derivanti dalla legge di bilancio del 2020, la legge 160 del 2019, la quale ha introdotto l'accertamento esecutivo. L'accertamento esecutivo è un atto amministrativo che assume, in sé, sia il valore di atto di contestazione di più violazioni di norme tributarie, sia anche il valore di atto di intimazione di pagamento, che consente decorsi i termini, nel rispetto delle norme, di poter agire direttamente. Ecco, tutto ciò richiedeva un rivisitazione complessiva del regolamento, perché l'accertamento esecutivo non è un'ingiunzione fiscale e, quindi, occorre che fosse riadeguato il regolamento, peraltro, rendendolo ancora più dettagliato, introducendo alcune specifiche, come la parte che attiene all'interpello, la parte del contenzioso è stata aggiornata con le norme sui reclami, sui ricorsi reclami, la stessa rateazione 120 rate è stata maggiormente dettagliata sulla base di quanto previsto dalla norma, dalla legge 160 del 2019, prevedendo, anche, delle fasce, in modo tale da orientare meglio l'ufficio tributi nei casi di proposizione di istanze da parte dei contribuenti. Vengono, in generale, stabilite delle norme, che sono trasversali a tutti i tributi, quindi, alcune cose specifiche, che, poi, sono state anche oggetto di dibattito e di discussione in sede di commissione e sono state chiarite. Ci sono, sempre, alcuni aspetti specifici che sono oggetto dei regolamenti dei singoli tributi, mentre questo regolamento, che, peraltro, riguarda tutte le entrate, quindi, anche, le entrate patrimoniali, disciplina aspetti comuni, ripeto, trasversali alle entrate comunali, con lo scopo preciso di rendere la gestione più fluida, più efficace e più efficiente, in linea con quelli che sono, poi, i principi della contabilità armonizzata, cercando di incentivare, in ogni modo possibile, la riscossione delle entrate quale strumento per poter disporre di risorse per il bilancio e quindi per le amministrazioni".

Il presidente: "Grazie dott. Coco, passo la parola al presidente della sesta Commissione, consigliere Anzalone".

Il consigliere Anzalone, presidente della VI Commissione: "Mi riesce difficile parlare dopo il dott. Coco, perché non avrei grandi cose da aggiungere, se non ringraziarlo per essere venuto in commissione a spiegare un regolamento, che è un regolamento migliorativo per il contribuente. Non c'è dubbio che la possibilità di estendere la rateizzazione fino a 120 rate, in un periodo come questo, dove veniamo da due anni di pandemia e ancora chissà per quanto tempo tireremo a campare in questo modo, significa permettere alla gente di pagare gli accertamenti o, comunque, le entrate, ecco, diciamo così, di pagare le tasse. Fondamentalmente il dott. Coco ha parlato dell'accertamento esecutivo. Ci siamo, ovviamente, confrontati con lui e con i colleghi della Commissione, anche sugli accertamenti esecutivi, che sono pervenuti alla gente, ai cittadini, diciamo, fra novembre e dicembre del 2021 e l'inizio del 2022. Devo dire che i dubbi che avevo io, personalmente, sono stati dissipati dalle eccellenti spiegazioni del dott. Coco, non c'è dubbio su questo. Mi piace del regolamento anche il fatto di affrontare il precontenzioso in maniera dettagliata. È chiaro che, quando si parla di interpello, in cui l'Amministrazione si impegna a rispondere entro 90 giorni, si tratta di una forma di tutela in più per il cittadino, poi io, naturalmente, facendo l'avvocato tributarista, probabilmente vedo la bontà del regolamento sotto un altro aspetto. Così, se devo dire come il regolamento rappresenti gli interessi delle persone, essi, sicuramente, sono rappresentati in maniera migliore. Abbiamo parlato degli istituti deflattivi, del contenzioso, abbiamo parlato del fondo di riscossione e, a questo proposito, ne abbiamo parlato due volte, perché la prima formulazione dell'art. 12, poi, venne richiesta e ulteriormente migliorata dal dott. Coco, su richiesta del segretario generale, dott.ssa Ragusa, perché non era scritta, diciamo, bene, non erano, forse, specificate le norme di riferimento, per cui il dott. Coco lo ha rimodulato, specificando il fatto del 5% e, poi, del 15%. Ricordo che il consigliere Nastasi disse in Commissione che, probabilmente, si potrebbe estendere questo fondo di incentivazione, disciplinandolo meglio con riferimento agli altri settori della macchina amministrativa del Comune. Quindi, presidente, io ringrazio, se mi permette, i colleghi della commissione bilancio, che vorrei nominare uno per uno, perché questo è un documento importante, Ernesto, Calogero, Fabio Arena, Catia Caruso, Igor Nastasi, Alberto Vazzano, il mio vicepresidente Carlo Guarnaccia, Antonio Licciardello e Annalisa Vinciguerra, i quali hanno studiato il regolamento singolarmente. Io posso comprendere la difficoltà di chi non era addetto ai lavori, lo posso comprendere perfettamente, però, devo dire che sia il dott. Coco, ma anche l'assessore Parrinello, assessore al bilancio tributi, quando è venuto, ha dato anche lui opportune spiegazioni. L'assessore Parrinello, devo aggiungere, non è intervenuto questa sera, perché ha problemi di salute, perché se no sarebbe stato anche qui a parlare con noi, però, non sta poco bene e, anzi, approfitto per salutarlo. Concludo, dicendo che la Commissione ha esitato positivamente il regolamento all'unanimità e non ci sono stati emendamenti proposti, a parte quello, che ho citato prima, sull'art. 12, che, poi, nella stesura definitiva l'abbiamo approvato tutti, perché, effettivamente, era una stesura migliorativa rispetto alla precedente. Mi auguro che la stessa unanimità che abbiamo trovato durante i lavori della commissione, si possa ritrovare stasera al momento del voto".

Il dott. Coco riprende la parola: "Scusatemi, ma avevo dimenticato di aggiungere qualcosa al mio precedente intervento. Rivolgo, intanto, un affettuoso abbraccio all'assessore Parrinello, che, con me, ha curato la stesura e l'approfondimento di questo regolamento ed a cui mi lega, comunque, un'amicizia di lunga data, per cui, ripeto, lo saluto con tanto affetto e spero di ritrovarlo presto fra questi banchi. Fatta questa doverosa premessa, volevo parlare di una questione importante per il mio ufficio, che avevo, effettivamente, dimenticato e che riguarda la reintroduzione del fondo incentivazione. In realtà, fino al 2011, cioè fino a quando esisteva l'imposta comunale sugli immobili, quindi, prima che, poi, venisse trasformata in IMU, era stato previsto un regolamento ICI, in forza di una norma specifica che lo prevedeva. Quando l'allora presidente del Consiglio dei Ministri Monti propose la riforma dei tributi locali, introducendo l'IMU in sostituzione dell'ICI, la norma sull'incentivazione divenne, in un primo momento, applicabile e, poi, inspiegabilmente, fu proprio

stralciata. Questa norma è stata reintrodotta, in realtà, nel 2019, ma non è stata, diciamo, poi, strutturata nel regolamento da quella data, perché, in realtà, sulla sua formulazione gravavano due condizioni, assolvendo le quali si poteva fruire di dette agevolazioni. La prima era che dette agevolazioni potevano agire esclusivamente sul riscosso e, quindi, sulla capacità di riscossione dell'Ente, per cui non contava la quantità degli avvisi di accertamento quanto l'importo di riscossione. Ma, mentre il passato fondo incentivazione era basato esclusivamente sulla rendicontazione a consuntivo delle riscossioni effettuate l'anno precedente, oltre che sulla formulazione di un progetto con l'approvazione da parte della Giunta dietro la verifica di alcuni presupposti che il Consiglio aveva demandato alla Giunta, nel nuovo fondo, invece, la percezione e, quindi, la corresponsione degli incentivi viene a dipendere, inspiegabilmente, da atti politici, ovvero dall'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno di riferimento dell'attività svolta, i cui termini di legge sono il 30 aprile, nonché dall'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo, ovvero entro il 31 dicembre. Chiaramente, capite bene che, forse, escluso qualche Comunità montana della provincia di Belluno, del Veneto e in pochissime altre parti d'Italia, nessun Comune riesce a approvare il bilancio entro questi termini. La Corte dei conti, del resto, interpellata da qualche Sindaco, che, a tal proposito, aveva chiesto possibilità di tenere conto dei termini di proroga di approvazione dei bilanci, si era pronunciata in maniera nettamente contraria. Quindi, si è andati avanti per circa un anno e mezzo in questa maniera, per cui mi sembrava inutile prevedere una norma, quando poi, di fatto, non la si sarebbe mai potuto percepire. In realtà, poi, una sezione della Corte dei conti ha riproposto il quesito, in modo molto più articolato, all'attenzione delle Sezioni Autonomie della Corte dei conti, che è un po' come le Sezioni unite della Cassazione, la quale ha, invece, aperto alla possibilità di distribuire il fondo anche quando il bilancio viene approvato entro gli eventuali termini prorogati dal Ministro dell'Interno".

Il consigliere Caruso: "Ringrazio il dott. Coco e, di conseguenza, anche la dott.ssa Di Mulo, i quali, a prescindere dalle amministrazioni che si susseguono, in ogni caso, cercano di mantenere sempre i conti in ordine in questo Comune. Volevo cogliere questa occasione per ringraziarli non solo personalmente, ma a nome anche di tutta la cittadinanza. Il regolamento, che ci accingiamo a votare, è un Regolamento che nello specifico disciplina la riscossione, la gestione, l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, il contenzioso e tutti gli strumenti deflattivi. Il dott. Coco, nell'ultimo intervento, ha accennato alle sue vicissitudini ed oggi questo nuovo regolamento assume una veste, sicuramente, molto più articolata e, a mio modestissimo parere, di conseguenza, è notevolmente migliorato, non solo per l'istituzione rinnovata del fondo di incentivazione, ma, anche, per la possibilità di rateizzare gli importi fino a un massimo di 120 rate, attivando, in qualche modo, tutti gli strumenti utili al contribuente in difetto per fargli rispettare i pagamenti delle varie entrate tributarie e, in ogni caso, di regolare e di sanare la propria situazione debitoria. E ringrazio, a questo punto, anche l'assessore Parrinello e, naturalmente, la VI Commissione, in tutti i suoi componenti di maggioranza e di opposizione, che hanno, a lungo ed in maniera particolarmente approfondita, studiato e riletto il testo regolamentare, stasera, consegnato alla trattazione di questo Consiglio".

Il consigliere Nastasi: "Anch'io rivolgo i miei ringraziamenti al dott. Coco per la disponibilità che ha mostrato nel voler lavorare assieme alla commissione per la revisione di questo regolamento, molto importante, anche, per la vita economica e per i cittadini del nostro paese. Ringrazio il presidente della commissione, il consigliere Anzalone, e ringrazio tutti quanti i componenti della commissione, perché, come diceva poc'anzi la collega Caruso, i lavori si sono svolti, in questi mesi, in armonia e con l'interesse principale rivolto alla collettività, affinché venisse realmente esitato un regolamento, che potesse essere uno strumento valido. Chiaramente, anch'io, saluto con interesse l'introduzione del fondo di incentivazione e la possibilità dei nostri concittadini di poter rateizzare quanto dovuto con un numero maggiore di rate. L'invito mio è, in generale, quello di trovare anche

soluzioni più oculate nella gestione degli accertamenti, perché veniamo fuori da una fase molto problematica di accertamenti e, ahimè, purtroppo, non a causa dell'Ente, ma di chi gestisce lo studio e l'incrocio dei dati, sono arrivati parecchi accertamenti del tutto infondati. Quindi, i nostri concittadini si sono ritrovati a dover dimostrare accertamenti di bollette, che, in realtà, non erano tenuti a pagare. Ciò, con relativo aggravio di spese e di tempo per dover dimostrare che un certo atto gli era stato immotivatamente recapitato. Quindi, invita, da questo punto di vista, il dott. Coco ad attivare convenzioni ed incarichi con Enti terzi, che lavorino i dati degli accertamenti con strumenti più validi ed oculati. Infatti, io in Commissione ho chiesto di avere il contratto di convenzione per la gestione degli accertamenti, che è stato stipulato con il nostro Ente, in modo tale da capire se ci sono le condizioni per poter avviare delle considerazioni future. Aggiungo che occorrerebbe, forse, dare maggiore pubblicità alle indicazioni da rivolgere ai nostri cittadini, in modo da accompagnarli maggiormente, soprattutto, chi vuole restare in linea con quello che si deve pagare. Già, io so che l'ufficio lo fa, ma richiederei anche un ulteriore sforzo per informare ulteriormente i cittadini".

Il dott. Coco: "Concordo, solo in parte, con l'analisi del consigliere Nastasi, perché, in effetti, l'attività di accertamento, che ha svolto l'ufficio, non è meno intensa di quella che abbiamo svolto negli anni precedenti. Il problema, chiaramente, è legato, semmai, a questa gestione dell'emergenza, che veramente ha complicato tutto. Abbiamo provato, in ogni modo, a contemperare gli interessi dei cittadini con quelli di garantire il raggiungimento degli obiettivi di bilancio. Credo che sia risaputo, magari ecco, lo ricordo a me stesso, che, a causa della normativa di contrasto all'emergenza Covid, i termini per la notifica degli atti accertamento, sono stati bloccati da marzo 2020 fino al 31 agosto 2021, per cui, ahimè, ci diamo trovati, nostro malgrado, con un carico, direi, quasi straordinario, perché in realtà il problema è stato il non poterli gestire su un arco di tempo maggiore, quindi, abbiamo dovuto concentrare le attività in due, tre mesi ed effettivamente è venuto fuori qualche disagio, che, in realtà, è più legato proprio alla gestione dell'emergenza. Io le fornirò il contratto, che, comunque, poteva chiederlo anche a me, non c'è alcun problema, peraltro, esso è pubblico. Se lei scarica la liquidazione che facciamo periodicamente, io vi metto sempre tutta la documentazione, compreso anche il contratto. Ma, in realtà, non abbiamo alcuna società che ci fa gli accertamenti, perché non c'è un soggetto che si occupa di riscossione, come fino al 2020, perché il contratto che abbiamo stipulato, acquisendolo da un accordo quadro, è un contratto che riguarda i cosiddetti servizi applicativi, quindi, sono servizi informatici di implementazione della piattaforma SICRA, che è la piattaforma dell'Ente, la quale tende a una integrazione totale dei dati e che ha previsto una loro bonifica. Da questo punto di vista, sì, siamo in una fase di bonifica e non le nascondo che il progetto ambizioso, che abbiamo sposato con l'amministrazione, cioè quella di creare, l'Anagrafe immobiliare, cioè di geo-referenziare, ovvero di mettere foglio, numero e sub su tutte quante le utenze TARI, che ci provengono dalla gestione precedente di Simeto Ambiente, anche riferite ad anni in cui ciò non era previsto. Tali operazioni hanno, chiaramente, creato qualche disagio in più rispetto al passato, perché ci stiamo occupando di fattispecie, che, quando i software non dialogavano, non venivano nemmeno lambite e, quindi, da questo punto di vista, concordo che i disagi, quest'anno in particolare, perché veniamo da anno e mezzo senza attività, sono stati particolarmente sentiti dalla collettività. Io, comunque, a scanso di equivoci e per una questione di trasparenza, perché voi sapete che io sono proprio malato di questa cosa, ho scelto un progetto di informatizzazione totale, affinché non ci siano informazioni chiuse nel cassetto, ma si possa chiedere in qualsiasi momento qualunque dato e chiaramente non solo all'ufficio tributi. Così, per quanto mi riguarda, l'obiettivo è quello di evitare qualunque tipo di procedura, che non sia tracciata, dietro la quale si possono nascondere favoritismi o errori. Nella realizzazione di questo progetto, chiaramente, ci sta anche una fase di assestamento, una fase di errore, di cui mi scuso se ha creato disagi, ma, ripeto, purtroppo, lei ha visto che noi abbiamo creato anche delle postazioni di accoglienza dentro

gli uffici. Ma mi creda, in questo momento noi abbiamo un documento, il DUVRI, che è un documento unico di valutazione dei rischi di interferenza, che è una roba che fa paura soltanto a pronunciarlo ed è, sostanzialmente, una sorta di *vademecum* che gli uffici pubblici e, quindi, il datore di lavoro, incaricato del rispetto della normativa sulla tutela del lavoro nel Comune di Misterbianco, è tenuto ad adottare e lei, credo, lo sappia bene perché fa l'architetto di professione. Questo documento serve a valutare i rischi che un soggetto, sia esso dipendente, sia che un collaboratore esterno, ma anche il comune cittadino, si trova ad affrontare quando si appropria alla struttura pubblica e, chiaramente, non vi nascondo che, quando durante il periodo commissariale, il datore di lavoro incaricato ha portato il DUVRI, esso aveva una coda che riguardava proprio la gestione del Covid, con un decalogo da rispettare, per poter ricevere il pubblico, di cose assolutamente irrealizzabili, a cominciare dalla pulizia dei bagni e dalla sanificazione dei locali, che doveva avvenire due volte al giorno. Immaginatevi, quindi, il rischio che avrei fatto correre al mio gruppo di lavoro e quello, troppo elevato, che avrei corso io stesso di incorrere in un reato penale. Quindi, io, prontamente, ho scritto al datore di lavoro e alla stessa Commissione che, fino a quando non mi avrebbero messo in condizione di poter rispettare tutte le norme, tutte le prescrizioni scritte in quel decalogo, io non avrei ricevuto nessuno. Ciò nonostante, anche a seguito di rimostranze varie, comprese quelle via *social* dello stesso consigliere Nastasi, io, poi, mi sono assunto quel rischio, anche se sono consapevole che non sia stato sufficiente, però, stiamo facendo ogni sforzo possibile e immaginabile per provare a limitare la presenza del contribuente, perché, al di là di tutto, noi l'assistenza la stiamo dando anche oltre 60 giorni. E chi mi conosce, e adesso sono entrato già nel venticinquesimo anno di attività, sa cosa voglio dire, lo sa bene l'avvocato Anzalone, ma chiunque è venuto a contatto con me, che non ne facciamo mai una questione di termini di impugnazione. L'informazione è mancata, è vero anche quello, e, infatti, anche di questo me ne assumo la responsabilità. Credetemi, non è stato semplice affrontare il periodo dello scioglimento, io l'ho vissuto con grandissima frustrazione. Al di là di qualunque altra valutazione, la mia valutazione personale è che subire un'accusa così infamante, che prevede anche il solo sospetto che negli uffici ci siano inquinamenti, non è facile da digerire. Certo, il Comune è un'istituzione e non una persona, ma è stato davvero pesante pensare che nell'Ente, in cui lavoro, potesse esserci il rischio di infiltrazione mafiosa e, quindi, sentire alcuni colleghi che mi telefonavano da Milano, ma cosa avete combinato? Cosa avete fatto? Ecco, tutto ciò ha reso molto difficile farmi gestire a livello psicologico questo periodo e, adesso, sono in ripresa e sono molto felice che la politica sia stata restituita alla cittadinanza. Comunque, per rispondere al consigliere Nastasi, le assicuro che, per quanto riguarda la mancata informazione, non c'è nulla di patologico. Se vuole, posso fornirle, perché adesso sono in condizioni di farlo, anche i dati sugli accertamenti che abbiamo emesso l'anno scorso e su quelli che abbiamo annullato e/o rettificato. È chiaro che, quindi, quando operavamo su 500/1000 atti, il margine di errore, collocato attorno al 10%, mi portava a 50/100 atti da bonificare, mentre, adesso, che lavoriamo su 5.000/10.000 atti, le operazioni di bonifica, fatti interamente dai nostri uffici, richiedono un più massiccio intervento su 500/1000 atti, con la conseguenza, tuttavia, ma su questo, purtroppo, non c'è stata neanche opportuna informazione, che si è potuti arrivare alla riduzione delle tariffe di almeno il 15%. Così, i sacrifici ed i disagi temporanei vissuti dai cittadini devono essere visti in funzione del raggiungimento di un bene più grande, che è il bene comune. È da questa visione di equità fiscale, che, poi, può realizzarsi una redistribuzione del *surplus* sulla generalità della collettività a vantaggio di tutti i cittadini. Siamo, dunque, in questa fase di riordino e di ripartenza, anzi, quest'anno ripartirà la riscossione coattiva. Così, abbiamo crediti ingiunti, azioni esecutive, pignoramenti, fermi amministrativi, procedimenti che andranno a minacciare attività di chiusura coloro che non sono in regola con il pagamento dei tributi, ma che accompagneremo con tutti gli strumenti deflattivi che abbiamo previsto in questo regolamento. Peraltro, come avrà potuto anche constatare, abbiamo avviato anche dei servizi *on line*. Si tratta di una macchina, che stiamo perfezionando a poco a poco. Tra poco sarà, per esempio, affisso un manifesto in cui avvertiremo

la cittadinanza del recapito della bolletta di pagamento del canone unico, ovvero per il passo carrabile, la pubblicità ed i mercati, con l'inoltro massivo con PEC, ma anche con semplice *mail*. Se, infatti, nel nostro archivio generale, il cittadino, al momento in cui si è registrato all'anagrafe, ha comunicato il proprio indirizzo *mail*, laddove non c'è necessità di una notifica, noi stiamo comunicando che utilizzeremo anche la semplice *mail* e mi auguro di essere pronti anche per l'acconto. Sarà una grande rivoluzione, anche in termini di risparmio di costi. Nel manifesto, ad esempio, abbiamo anche messo il QR Code, per cui, puntando direttamente sull'area dei servizi *on line*, disponendo di uno SPID, di una CNS, ovvero di una tessera sanitaria con funzione di carta dei servizi, sarà possibile per ogni cittadino andarsi a scaricare direttamente l'estratto conto proprio, così come gli avvisi di pagamento che lo interessano. Stiamo provando a fare del nostro meglio. Consideri, pure, che siamo in una situazione di emergenza veramente grave, a livello di dotazione organica, siamo davvero pochi, ma ce la mettiamo tutta".

Il consigliere Anzalone riprende la parola: "Solo per confermare, da presidente di commissione, che, in realtà, il consigliere Nastasi aveva già fatto mettere a verbale della richiesta di copia del contratto".

Il consigliere Calogero: "Noi effettivamente abbiamo svolto, come è già stato detto precedentemente dai miei colleghi, un lavoro importante in commissione e di questo ringrazio davvero il presidente Anzalone per come ha condotto i lavori e tutti i suoi componenti. Devo dire un grazie particolare alla collega Caruso che, dall'alto della sua esperienza dettata anche dalla professione, ci ha dato un aiuto importante per portare avanti questi lavori, anche perché, per chi come me non è proprio del settore, avere delle persone competenti accanto ci c'è stato di grande aiuto. Un ringraziamento, ovviamente, va anche al dott. Coco e devo dire anche all'Assessore Parrinello, che abbiamo saputo che sta male per cui porgo i miei saluti e auguri di pronta guarigione. Entrambi, infatti, ci hanno messo nelle condizioni di poter comprendere bene realmente quello che stavamo affrontando e, quindi, siamo stati messi nelle condizioni di poter operare nel miglior modo possibile. Come già accennato, tra l'altro, dal collega Nastasi, un aspetto particolare, che tenevamo molto a sottolineare, è, appunto, quello degli accertamenti, perché, effettivamente, abbiamo riscontrato tra la gente tante difficoltà nel dover dimostrare, possibilmente, che, magari, il debito che era stato chiesto non era dovuto. Tenuto conto, poi, che non tutti sono nelle condizioni di poterlo fare e mi riferisco a persone anziane, che, poi, magari, non ricordano oppure hanno difficoltà ad andare a reperire documenti per poter dimostrare, alla fine, che il debito non era dovuto, in quanto già era stato pagato in precedenza. Qualcuno ha, magari, dovuto ricorrere, con difficoltà, a permessi di lavoro, oppure, anche, a rivolgersi a consulenti, per cui la sua ultima precisazione è, per noi, di grande aiuto, perché non possiamo rischiare di apparire come vessatori nei confronti dei cittadini. Comprendiamo, quindi, le scuse, che ha fatto, dettate da problemi oggettivi legati al momento in cui ci troviamo, al problema di organico e a quant'altro e speriamo che si possa sempre migliorare, che di queste cose ne avvengano sempre meno e che possano arrivare, sempre più, accertamenti reali e precisi".

Il consigliere Vazzano: "Rivolgo, innanzitutto, un particolare grazie al dott. Coco per la competenza, oltre che per la passione con cui svolge il proprio lavoro, e, da componente di commissione, oltre che da vicepresidente, sono stato ben contento di vedere unione e collaborazione nell'esaminare questo regolamento, che è un regolamento importante. Ringrazio il presidente della commissione Anzalone per la sua competenza, che fa da traino a tutti noi giovani, oltre che, come è stato già detto, alla consigliera Caruso per il suo apporto, chiaramente, spesso molto tecnico specifico, ma, anche, in generale a tutti i componenti. Presidente, credo sia stato importante il fatto che questa Commissione abbia esitato questo regolamento all'unanimità, anche perché quando si parla di soldi o, comunque, quando si parla dal lato finanziario, non è mai facile

trovare una quadra e, quindi, siamo stati ben contenti di questo. Tra l'altro, abbiamo confrontato anche questo regolamento generale delle entrate con i regolamenti specifici di IUC e TARI e abbiamo trovato quindi il Regolamento molto completo in tal senso. Abbiamo anche apprezzato, notevolmente, il fatto della maggiore rateizzazione concessa ai cittadini e credo che questo dovremmo, forse, maggiormente sponsorizzarlo, perché i cittadini devono sapere che questo Comune viene incontro alle loro esigenze. Veniamo da due anni di COVID, in cui, magari, qualcuno ha visto diminuire quelle che sono le proprie entrate economiche e il proprio reddito e, quindi, avere una maggiore rateizzazione sicuramente giova a tutti quanti”.

Il consigliere Marchese: “Presidente, sull'ordine dei lavori, poiché è possibile farlo, vorremmo che il testo del regolamento venga letto in aula articolo per articolo, con possibilità di intervenire, quando lo si richiede, su ogni articolo, prima della votazione”.

Il presidente accoglie la proposta del consigliere Marchese col consenso unanime dei consiglieri presenti.

Il presidente del Consiglio comunale, rilevato che non vi sono ulteriori interventi preliminari, procede alla lettura dell'art. 1 del regolamento proposto:

“NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

- 1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 52, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e s.m.i., disciplina in via generale le entrate comunali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.**
- 2. Il regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate comunali del Comune di Misterbianco.**
- 3. Le norme del presente provvedimento si applicano, in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei regolamenti di disciplina specifica delle singole entrate”.**

La consigliere Caruso: “Volevo semplicemente sottolineare come l'art. 52 del d.lgs. n. 446, pur essendo datato 1997, dia la possibilità al singolo Comune di andare a disciplinare con un proprio regolamento tutti gli aspetti dell'entrata tributaria, dalla gestione all'accertamento, alla riscossione, compresi tutti gli strumenti deflattivi, così integrando, in maniera trasversale, in un solo atto tutti gli altri regolamenti previsti per le varie entrate tributarie, comprese quelle patrimoniali”.

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, l'art. 1, che ottiene n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.). A chiusura della votazione, il presidente dichiara approvato l'art. 1 del regolamento.

Il dott. Coco richiede ed ottiene dal presidente, con l'assenso del vice segretario generale, di poter procedere egli stesso alla lettura degli articoli del regolamento, a cominciare dall'art. 2 del regolamento proposto:

"Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente regolamento non può disciplinare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie coperti da riserva di legge."

Il presidente, in assenza di interventi, sottopone a votazione l'art. 2, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 3 del regolamento proposto:

"Art. 3 - Rapporti ed assistenza al contribuente

- 1. I rapporti con i contribuenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.**
- 2. Il Comune garantisce in forma gratuita il servizio di informazione ed assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi alla determinazione dei tributi in autoliquidazione, compilazione modelli di versamento e di dichiarazione o comunicazione previste dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle modalità organizzative e di comunicazione più efficace.**
- 3. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato."**

Il consigliere Nastasi: "Colgo l'occasione per intervenire su questo punto, dott. Coco, per una precisazione, perché, poc'anzi, lei citava la situazione di pandemia e faceva riferimento anche al mio appello, il videomessaggio pubblicato sui social. A scanso di equivoci, io non ho mai messo in discussione l'operato dell'ufficio, anzi, quel messaggio voleva essere una sollecitazione all'amministrazione comunale a che provvedesse a tutelare e garantire spazi adeguati per lo svolgimento del lavoro dei propri dipendenti. Io già ero stato presso l'ufficio Tributi ed avevo visto gli impiegati comunali, i quali mi avevano detto che vi eravate mossi per mettere a disposizione due postazioni ed io ho apprezzato lo sforzo che era stato fatto. Nonostante ci fosse la piena emergenza, l'ufficio, infatti, si è attrezzato per ricevere all'interno gli utenti, uno o due per volta. Credo, pertanto, lei come responsabile dell'ufficio, assieme a tutti gli altri, avete messo in atto, come dire, una metodologia per venire incontro ai cittadini e di questo ve ne si dà atto. Quel messaggio non era contro la gestione sua o degli uffici, era solamente una sollecitazione all'Amministrazione, nel dire c'è una fila lunghissima, guardate quello che accade lì, ciò per aiutarvi non per altro, poi, ci sarà modo per fare altre considerazioni. Sull'articolo faccio solo presente del termine poco felice presente nel primo comma, non <<informati>>, ma, semmai, <<improntati>>".

Il dott. Coco: "Il termine <<informato>>, giuridicamente, equivale al termine <<improntato>> ed è lo stesso termine che il legislatore utilizza nello Statuto dei diritti del contribuente, approvato con la legge 212/2000. Si è, anche in tal senso, cercato di dare una veste giuridica a questo atto regolamentare. Naturalmente, se vogliamo rendere più semplici e fruibili certi termini nei confronti dei cittadini, troverà sempre piena collaborazione da parte del nostro ufficio".

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 3, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 4 del regolamento proposto:

"Art. 4 - Chiarezza delle norme regolamentari

1. **Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.**
2. **Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica."**

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 4, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 5 del regolamento proposto:

"Art. 5 - Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. **Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria mediante:**
 - a) **apertura di sportelli di ricevimento del pubblico;**
 - b) **distribuzione di guide informative;**
 - c) **affissioni di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;**
 - d) **comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale;**
 - e) **spazi informativi sul sito del Comune."**

La consigliere Caruso: "Nel ringraziare tutti i membri della VI Commissione, in precedenza, non ho citato il suo presidente, che, in qualche modo, è all'avanguardia nella nostra commissione, è sempre molto disponibile con tutti i commissari. Fatto ciò, riguardo a questo articolo, collegandomi, in qualche modo, anche, a quanto detto prima dal collega Nastasi, mi sento di dire che, proprio al fine di arrivare a quante più persone possibili, occorrerebbe incentivare l'uso dei manifesti e anche, perché no, degli stessi *social*".

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 5, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 6 del regolamento proposto:

"CAPO II - DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 6 - Individuazione delle entrate comunali

1. **Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento costituiscono entrate comunali le seguenti categorie:**
 - a) **tributi comunali;**
 - b) **entrate patrimoniali (ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni);**

- c) entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;**
d) altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali."

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 6, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 7 del regolamento proposto:

"Art. 7 - Soggetti Responsabili delle Entrate

- 1. Sono responsabili delle singole entrate i Dirigenti o titolari di posizione organizzativa, i Funzionari Responsabili del Servizio al quale risultino affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.**
- 2. Il Funzionario Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazione sanzioni, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito."**

Il consigliere Nastasi: "Se non mi sbaglio, dott. Coco, questa è la risposta alla questione che ponevo all'inizio, in quanto chiarisce, come, in fondo, siano, direttamente, i responsabili dell'ufficio a curare tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo, verifica finalizzata all'emissione del provvedimento, all'irrogazione di sanzioni e così via".

Il dott. Coco: "Sì, in quest'articolo si chiarisce che è il funzionario firmatario, responsabile dell'entrata, che si assume ogni responsabilità, indipendentemente dalle diverse forme di gestione delle attività del servizio, di cui si occupa il successivo art. 10. A proposito della forma gestionale, possiamo sempre procedere, se vuole, insieme con la Commissione, anche alla lettura della convenzione, che corrisponde ad un accordo quadro direttamente curato dal Ministero. Così, anche al fine creare il catasto tributario, abbiamo previsto l'allineamento della toponomastica comunale, la georeferenziazione di tutte quante le utenze TARI e, quindi, la bonifica di tutti questi dati. Aggiungo che, secondo me, è bello questo sistema di domanda e replica e mi va benissimo".

Il consigliere Anzalone: "Prima della votazione, è bellissimo questo scambio fra il dott. Coco ed i colleghi, però, dico, presidente mi permetto di sorridere e di condividere il mio sorriso con lei, perché abbiamo fatto un'ora e mezza di colloquio stasera e si sono fatti più interventi ora che nei due mesi di studio in commissione, ma va bene così, voglio dire, sta nella logica delle regole del dibattito consiliare".

Il consigliere Nastasi: "Io penso che sia, comunque, vero che i regolamenti vengono studiati in commissione e, come ho detto all'inizio, ho pure ringraziato la disponibilità del dottore Coco, che è sempre stato pronto ad intervenire per rispondere alle nostre domande e si è reso sempre mostrato pronto a lavorare in commissione, ma è chiaro, consigliere Anzalone, presidente di commissione, che sono prerogative anche dell'opposizione di lavorare e studiare il regolamento in commissione, così come anche, nonostante sia stato esitato positivamente in commissione, di

studiare ed approfondire aspetti ed, eventualmente, emendare, anche in sede di aula consiliare. Tutti quanti siamo liberi di poter portare anche altri contributi. A me dispiace che questo nostro lavoro venga visto poco produttivo oppure ostruzionistico, ma non vuole essere questo lo scopo, anche perché, se sarà il caso, in futuro, avremo modo di esplicitare, pure, atteggiamenti di altro tipo, ma non è questo il caso”.

Il consigliere Anzalone: “Solo per replicare che il testo è stato, già, spiegato in commissione, in tutte le salse e in tutte le lingue, capisco che è prerogativa dell'opposizione agire in questo modo, ma mi affiderei anche al buonsenso.”.

Il consigliere Marchese: “Purtroppo, non tutti i consiglieri facciamo parte della VI commissione bilancio e non abbiamo potuto sentire gli argomenti e le discussioni svolti in quella sede. Il Consiglio comunale serve, proprio, a poter discutere e capire meglio ciò di cui si parla, soprattutto, da parte di chi non fa parte della commissione, se, invece, ciò non servisse, basterebbe una discussione in commissione per andare subito a votazione in Consiglio comunale. Non ci sono 10 consiglieri, che stanno intervenendo su ogni articolo, ci sono solo alcuni consiglieri che stanno intervenendo, quindi, capisco il buonsenso, ma è, anche giusto, che io, che non faccio parte della sua commissione che ha ben operato, possa capire meglio”.

Il consigliere Calogero: “Volevo soltanto ricordare al collega Anzalone che il buonsenso, credo, sia sempre stato utilizzato da tutti. Io ricordo che c'è stato, anche, qualche momento, che, poi, abbiamo anche sorriso in commissione, quando l'opposizione è stata, pure, maggioranza, eppure il buonsenso ha prevalso, cosa che stiamo facendo anche adesso. È chiaro che una cosa sono i lavori della commissione, ben altro, sono i lavori di Consiglio, quindi, stiamo, solo ed esclusivamente, facendo quello che credo sia normale e, anzi, giusto fare, approfondire gli articoli di un regolamento importante per la nostra città. Quindi non trovo nulla che non sia di buonsenso”.

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 7, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 8 del regolamento proposto:

“Art. 8 - Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento

- 1. Le tariffe, i canoni e le aliquote relative alle entrate comunali sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.**
- 2. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.**
- 3. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse**

sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti."

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 8, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 9 del regolamento proposto:

"Art. 9 - Agevolazioni

- 1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.**
- 2. Le agevolazioni che non necessitino di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente."**

Alle ore 20:30 esce il consigliere Arena. Consiglieri presenti n° 20.

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, l'art. 9, che ottiene n° 20 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.). A chiusura della votazione, il presidente dichiara approvato l'art. 9 del regolamento.

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 10 del regolamento proposto:

"CAPO III - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 10 - Forme di gestione

- 1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e s.m.i.**
- 2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza."**

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 10, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 20 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 11 del regolamento proposto:

"Art. 11 - Modalità di pagamento delle entrate comunali

1. Le modalità di pagamento delle entrate comunali sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art. 52, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e s.m.i. e all'art. 2-bis, del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito, con modificazioni, in L. 01/12/2016, n. 225, e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per la singola entrata, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse."

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 11, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 20 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 12 del regolamento proposto:

"Art. 12 - Attività di verifica e controllo. Istituzione del Fondo incentivazione e potenziamento Ufficio Tributi

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, i Responsabili di ciascuna entrata e i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate, si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.

2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

3. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione dei tributi locali, è istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della L. 30/12/2018, n. 145, il Fondo di incentivazione e potenziamento dell'Ufficio Tributi. Il Fondo è costituito annualmente da un importo non superiore al 5 per cento del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato. Detto Fondo, utilizzabile a condizione che il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'art.1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 02/12/2005, n. 248. Il

beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La disciplina relativa all'ambito di applicazione del Fondo di cui al precedente articolo, l'individuazione del personale incaricato, le modalità di costituzione, i criteri di ripartizione e la liquidazione dei compensi incentivanti è demandata alla competenza della Giunta Comunale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione."

La consigliere Caruso: "Su questo articolo è doveroso intervenire più che altro per la grande novità che contiene, che è, appunto, l'istituzione del fondo incentivazione. Nel precedente regolamento, non solo non era presente questo articolo nello specifico, ma, adesso, il contenuto è stato ancor più arricchito e ancor più specificato negli importi e nelle percentuali del fondo, che, ricordiamo, non può essere superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso e che, comunque, è utilizzabile solo qualora il bilancio di previsione e il rendiconto siano approvati nei termini stabiliti dal Testo Unico. L'importanza di questo articolo sta nel fatto che il regolamento, che è orientato al discorso del contribuente, si completa nei confronti anche del personale coinvolto nelle relative attività".

Alle ore 20:45 esce il consigliere Nastasi. Consiglieri presenti n° 19.

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, l'art. 12, che ottiene n° 19 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.). A chiusura della votazione, il presidente dichiara approvato l'art. 12.

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 13 del regolamento proposto:

"Art. 13 - Attività di accertamento delle entrate comunali

- 1. L'attività di accertamento delle entrate comunali, deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.**
- 2. I Funzionari Responsabili delle singole entrate tributarie procedono notificando apposito avviso motivato:**
 - a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;**
 - b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.**
- 3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.**
- 4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.**
- 5. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito, secondo quanto previsto nelle norme istitutive dell'entrata e nelle rispettive norme regolamentari."**

Alle ore 20:50 entrano i consiglieri Arena F. e Nastasi I. Consiglieri presenti n° 21.

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione, per appello nominale, l'art. 13, che ottiene n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A.,

Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.). A chiusura della votazione, il presidente dichiara approvato l'art. 13.

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 14 del regolamento proposto:

"Art. 14 - Importi minimi

1. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti per entrate comunali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative/penali o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in Euro 20,00 (euro venti/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.

2. In caso di riscossione forzata diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e s.m.i., non si procede all'attivazione di misure cautelari od esecutive se l'importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad Euro 100,00 (cento/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all'importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti."

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 14, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 15 del regolamento proposto:

"Art. 15 - Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.

2. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:

- a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;**
- b) del responsabile del procedimento;**
- c) dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;**
- d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;**
- e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;**
- f) dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;**
- g) della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.**

3. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle penali, nei casi di entrate patrimoniali, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme

applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.

4. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.

5. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.

6. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 19."

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 15, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 16 del regolamento proposto:

"Art. 16 - Sanzioni tributarie ed interessi moratori

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18/12/1997 e s.m.i; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.

2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

3. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale; l'avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.

4. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso, maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di 2 (due) punti percentuali.

5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge."

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 16, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A.,

Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 17 del regolamento proposto:

"Art. 17 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

1. **Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dai competenti uffici comunali, o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento ovvero di mediazione di cui all'art. 17-bis, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, e s.m.i.**

2. **Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.**

3. **Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.**

4. **Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639, e s.m.i., il Dirigente o titolare di posizione organizzativa, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.**

5. **I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:**

a) **una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;**

b) **una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21/11/2000 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12/09/2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18/12/2001, n. 455, del Ministro di Grazia e Giustizia 11/02/1997, n. 109, e del Ministro della Giustizia 15/05/2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie."**

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 17, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 18 del regolamento proposto:

"Art. 18 - Dilazione del pagamento

- 1. Il Funzionario Responsabile della singola entrata può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria e non, risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 27/12/2019, n. 160, e s.m.i., ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639, e s.m.i., in caso di temporanea difficoltà del debitore.**
- 2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.**
- 3. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dal competente Ufficio, fino ad un massimo di centoventi rate mensili. Nel caso in cui le somme da versare sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.**
- 4. A titolo esemplificativo, si individuano le seguenti fasce di rateazione, derogabili sulla base di documentazione che comprovi la situazione di obiettiva difficoltà:**

Importo da rateizzare	Numero massimo rate mensili
Fino a 100,00 euro	Nessuna
Da 101,00 a 500,00 euro	6
Da 501,00 a 3.000,00 euro	24
Da 3.001,00 a 6.000,00 euro	36
Da 6.001,00 a 20.000,00 euro	72
Da 10.001,00 a 40.000,00 euro	96
Da 40.001,00 euro	120

- 5. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.**
- 6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.**
- 7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di centoventi rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.**
- 8. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta,**

ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.

9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.

10. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale maggiorato di 2 (due) punti percentuali, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del competente Ufficio.

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 18, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 19 del regolamento proposto:

"Art. 19 - Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804, della L. 27/12/2019, n. 160, e s.m.i., e delle misure disciplinate dal Titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del medesimo decreto.

2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:

a) in forma diretta dal Comune;

b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e s.m.i.;

c) mediante l'Agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito, con modificazioni, in L. 01/12/2016, n. 225, e s.m.i.;

d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;

3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:

a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 27/12/2019, n. 160, e s.m.i.;

b) ingiunzione di pagamento, sulla base di quanto previsto dal R.D. 14/04/1910, n. 639;

c) cartella di pagamento, sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602;

4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c), del comma precedente, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il Dirigente, titolare di posizione organizzativa, o il Funzionario Responsabile della singola entrata, valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito."

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 19, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 20 del regolamento proposto:

"Art. 20 - Funzionario Responsabile della riscossione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 793, della L. 27/12/2019, n. 160, e s.m.i., il Dirigente, titolare di posizione organizzativa, o in assenza di questo, il responsabile apicale dell'Ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e s.m.i., con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'art. 11 del R.D. R.D. 14/04/1910, n. 639, e s.m.i., in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere.

2. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e s.m.i., fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione.

3. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato."

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 20, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 21 del regolamento proposto:

"Art. 21 - Rimborsi

1. Per tutte le entrate comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.

3. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere al contribuente, anche a mezzo PEC, ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.

4. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della formale richiesta di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.

5. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all'art. 16, comma 3 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

6. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 20,00 (venti/00)."

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 21, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 22 del regolamento proposto:

"Art. 22 - Compensazione: definizione, presupposti ed effetti

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.

2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal competente Ufficio.

3. La compensazione può riguardare diverse annualità o periodi di imposta della medesima entrata comunale; il contribuente, entro le scadenze di versamento dell'entrata, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

4. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione, nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente."

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 22, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 23 del regolamento proposto:

"Art. 23 - Compensazione su istanza del debitore

1. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve presentare, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza di pagamento per la quale intende valersi della compensazione, una istanza contenente i seguenti elementi:

a) generalità e codice fiscale del contribuente;

b) il tributo/entrata patrimoniale dovuti al lordo della compensazione;

- c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tipologia di entrata;
- d) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

2. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.

3. Il Dirigente, titolare di posizione organizzativa, o il Funzionario responsabile della singola entrata comunale, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 30 (trenta) giorni comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta."

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 23, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 24 del regolamento proposto:

"Art. 24 - Compensazione su proposta d'ufficio

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.

2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.

3. La compensazione credito/debitoria di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa in caso di:

- a) importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'Agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, e s.m.i.;
- b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
- c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziari;
- d) liquidazione contributi sociali."

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 24, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 25 del regolamento proposto:

CAPO IV - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

"Art. 25 - Diritto di interpello del contribuente

- 1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11, della L. 27/07/2000, e s.m.i., e del D.Lgs. 24/09/2015, n. 156, e s.m.i.**
- 2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo."**

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 25, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 26 del regolamento proposto:

"Art. 26 - Presentazione dell'istanza di interpello

- 1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.**
- 2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati ai sensi del successivo articolo 27.**
- 3. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di spettanza comunale; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.**
- 4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui al successivo articolo 28.**
- 5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:**
 - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;**
 - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.**

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione."

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 26, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 27 del regolamento proposto:

"Art. 27 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 25, comma 5;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 25;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti."

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 27, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 28 del regolamento proposto:

"Art. 28 - Adempimenti del Comune

- 1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente, mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.**
- 2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.**
- 3. Le risposte fornite sono pubblicate nell'apposita sezione del sito internet comunale."**

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 28, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 29 del regolamento proposto:

"Art. 29 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

- 1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.**
- 2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al precedente articolo 26, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al precedente articolo 27, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.**
- 3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.**
- 4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.**
- 5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili."**

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 29, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 30 del regolamento proposto:

"Art. 30 - Autotutela: principi

- 1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Dirigente, titolare di posizione organizzativa, o il Funzionario Responsabile dell'entrata, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.**
- 2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:**
 - **realizzare l'interesse pubblico;**
 - **ripristinare la legalità;**
 - **ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;**
 - **migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.**
- 3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.**
- 4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.**
- 5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.**
- 6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.**
- 7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.**
- 8. Nel caso di annullamento o revoca parziale dell'atto nel corso del giudizio il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute; annullamento e revoca parziale non sono autonomamente impugnabili."**

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 30, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 31 del regolamento proposto:

"Art. 31 - Autotutela su istanza di parte

- 1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.**
- 2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.**
- 3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata."**

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 31, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 32 del regolamento proposto:

"Art. 32 - Procedimento in autotutela d'ufficio

- 1. Il Dirigente, titolare di posizione organizzativa, o il Funzionario Responsabile dell'entrata, può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:**
 - a) errore di persona;**
 - b) evidente errore logico o di calcolo;**
 - c) errore sul presupposto;**
 - d) doppia imposizione;**
 - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;**
 - f) mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;**
 - g) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.**
- 2. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.**
- 3. Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione il funzionario responsabile dell'entrata, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto nonché nel caso delle fattispecie di cui al precedente comma 1.**
- 4. Nell'esercizio dell'autotutela il Dirigente, titolare di posizione organizzativa, o il Funzionario Responsabile dell'entrata, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio."**

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 32, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 33 del regolamento proposto:

"Art. 33 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

- 1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50, della L. 27/12/1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione.**
- 2. L'accertamento delle entrate comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997, n. 218, e s.m.i., e delle disposizioni del presente regolamento, limitatamente alle controversie non soggette a procedura di "reclamo-mediazione", aventi valore superiore all'importo di cui all'art. 17-bis, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, e s.m.i., determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del predetto decreto.**
- 3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di entrate comunali."**

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 33, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 34 del regolamento proposto:

"Art. 34 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

- 1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.**
- 2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.**
- 3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.**
- 4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.**
- 5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso."**

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 34, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 35 del regolamento proposto:

"Art. 35 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo."

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 35, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 36 del regolamento proposto:

"Art. 36 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. Il competente Ufficio comunale, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:

a) della fattispecie suscettibile di accertamento;

b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;

c) degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;

d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune."

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 36, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 37 del regolamento proposto:

"Art. 37 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

- 1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.**
- 2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.**
- 3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.**
- 4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.**
- 5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.**
- 6. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire."**

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 37, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 38 del regolamento proposto:

"Art. 38 - Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento

- 1. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo precedente viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 33 del presente Regolamento.**
- 2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.**
- 3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.**
- 4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.**
- 5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento."**

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 38, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 39 del regolamento proposto:

"Art. 39 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati:

- a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;**
- b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;**
- c) le modalità di versamento delle somme dovute."**

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 39, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 40 del regolamento proposto:

"Art. 40 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del precedente art. 18. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia di cui all'ultimo comma. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 18 del presente regolamento."

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 40, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 41 del regolamento proposto:

"Art. 41 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione dell'obbligazione che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione."

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 41, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 42 del regolamento proposto:

"Art. 42 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

3. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione."

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 42, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 43 del regolamento proposto:

"Art. 43 - Ravvedimento operoso

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
2. La riduzione della sanzione di cui al precedente comma 1, è estesa a tutte le entrate comunali.
 3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della sua differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 4. In deroga al comma precedente è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, anche in caso di versamento frazionato, purché effettuato entro i relativi termini prescritti da tale disposizione.
 5. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 del presente Regolamento.”

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 43, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 44 del regolamento proposto:

“CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 44 - Disposizioni finali

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga:
 - il Regolamento Generale delle entrate approvato con deliberazione C.C. n.17 del 16/02/2001, e s.m.i.
2. Le disposizioni di cui al Capo III del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo atto.

3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.”

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 44, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il dott. Coco procede alla lettura dell'art. 45 del regolamento proposto:

“Art. 45 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2022.”

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'art. 45, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Il consigliere Marchese, per dichiarazione di voto finale: “Volevo, innanzitutto, ringraziare il presidente e tutti i membri della commissione, perché questo è un regolamento importante. Tra l'altro, il dott. Coco, leggendolo, è riuscito, oltre ad esplicitarlo meglio, anche a cogliere qualche refuso di stampa e, quindi, tale lettura è servita da tutti i punti di vista, Si tratta di un regolamento molto importante per la comunità, molto tecnico, su questo non ci sono dubbi, quindi, anche piuttosto difficile per tutti. Noi, ovviamente, come gruppo consiliare, insieme con gli altri gruppi di opposizione, esprimeremo il nostro parere favorevole, perché è un regolamento fondamentale, che, grazie in particolare, al dott. Coco”, è ora a disposizione di tutta la comunità”.

Il presidente, in assenza di ulteriori interventi, sottopone a votazione l'intera proposta di deliberazione, con annesso regolamento composto da n. 45 articoli, la quale viene approvata con la stessa votazione precedente, ovvero con n° 21 voti favorevoli (Calogero E.M., Percipalle G.L., Marchese M., Ceglie L., Arena F., Zuccarello M., Vinciguerra A., Licciardello A., Santangelo C., Nicotra R., Drago C., Vazzano T.A., Caruso C.M., Anzalone A., Strano A., Nastasi I., Guarnaccia E.C., Panepinto O., Rapisarda A., Strano F. e Nicotra F.G.).

Quanto sopra integralmente richiamato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentiti i superiori interventi;
- Visto l'esito delle votazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Richiamata la proposta di deliberazione di C.C. n° 74 del 13/12/2021 concernente: “Approvazione del nuovo Regolamento Generale delle Entrate Comunali”;

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio comunale n° 74 del 13 dicembre 2021 recante: "Approvazione del nuovo Regolamento Generale delle Entrate Comunali", con annesso testo regolamentare composto da n. 45 articoli.

La presente deliberazione diventa esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n 44/91, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE
dott. Giuseppe Piana

Il Consigliere Anziano
Giusi Letizia Percipalle

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ceglie Lorenzo